



Avviso pubblico

per la concessione di contributi una tantum per l'anno 2021 alle associazioni pro loco operanti in Toscana ai sensi della legge regionale 29 gennaio 2021 n. 2 "Misure di sostegno a favore delle associazioni pro loco anno 2021 a seguito emergenza Covid-19"

SCADENZA 26 MARZO 2021

Premesso che:

1. Le associazioni pro loco svolgono da anni un ruolo estremamente rilevante nella promozione e diffusione dell'accoglienza turistica sul territorio regionale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'articolo 118, comma quarto, della Costituzione;
2. Esse sono impegnate nell'organizzazione di eventi specifici e nell'animazione di borghi e luoghi situati in zone del territorio regionale meno note e gestiscono molteplici servizi ed attività, fra cui la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
3. L'emergenza da Covid-19, ha imposto per finalità di prevenzione della diffusione del contagio l'interruzione e la sospensione di molte iniziative e delle manifestazioni rivolte alla valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché alla promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
4. Il Consiglio regionale, verificata la disponibilità di euro 250.000,00 sussistente sull'apposito fondo di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2021-2022-2023, in considerazione della rilevanza dell'azione svolta sul territorio e dell'importanza del ruolo delle associazioni pro loco nel favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali, ritiene necessario offrire per l'annualità 2021, in questo momento di grave crisi anche economica derivante dall'emergenza da Covid -19, un sostegno economico alle associazioni pro loco della Toscana;
5. La legge regionale 29 gennaio 2021, n. 2/2021 "Misure di sostegno a favore delle associazioni pro loco anno 2021 a seguito emergenza Covid-19" (Bollettino Ufficiale n. 6,

parte prima, del 5 febbraio 2021) stabilisce che i contributi siano concessi con procedimento automatico che non richiede un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario.

Tutto ciò premesso, si rende noto quanto segue.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. In considerazione della rilevanza dell'azione svolta sul territorio e dell'importanza del ruolo delle associazioni pro loco nel favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), il Consiglio regionale in questo momento di grave crisi anche economica derivante dall'emergenza da Covid -19 è autorizzato a concedere contributi una tantum per l'anno 2021 a favore delle associazioni pro loco operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda le Associazioni pro loco con sede legale in Toscana, operanti alla data di entrata in vigore (06 febbraio 2021) della Legge regionale 21 gennaio 2021, n. 2 "Misure di sostegno a favore delle associazioni pro loco anno 2021 a seguito emergenza Covid-19";

Art. 3 – Requisiti di partecipazione

1. Per accedere al contributo è necessario che alla data di presentazione della domanda, l'associazione possieda i requisiti che la certifichino, ai sensi di legge, come associazione pro loco, ovvero l'iscrizione all'albo delle associazioni pro loco di cui all'art. 16 della Lr 86/2016 "Testo unico sul turismo" e del relativo regolamento di attuazione DPGR 47/r del 7/08/2018; le associazioni non iscritte agli albi di cui sopra possono dichiarare di aver presentato la richiesta di iscrizione all'albo delle associazioni pro loco di cui all'art 16 della L.r. 86/2016 e del regolamento di attuazione DPGR 47/r del 07/08/2018 presso il Comune capoluogo in cui ha sede l'associazione. Nella domanda dovrà essere indicato numero e data di iscrizione all'albo o (in alternativa) data di presentazione della richiesta di iscrizione all'albo;
2. Ai sensi della normativa vigente, per l'accesso al contributo i richiedenti devono essere in regola con la contribuzione previdenziale da verificare tramite richiesta DURC presso gli enti previdenziali INPS e INAIL, alla data di presentazione della domanda.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda di concessione

1. I soggetti di cui all'art. 2, che intendono partecipare al presente avviso pubblico, devono presentare la domanda di concessione, pena la irricevibilità, esclusivamente utilizzando la procedura telematica reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio regionale, sezione "Avvisi, bandi e gare" all'indirizzo: <http://www.consiglio.regione.toscana.it/proloco/>

2. Il modulo da compilare on line è denominato “Domanda di concessione di contributi una tantum alle associazioni pro loco operanti in Toscana”. Per la compilazione della domanda è necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni pubblicate all’inizio della procedura.
3. Completata la compilazione, la registrazione dei dati consente la generazione della domanda in formato pdf, che dovrà essere stampata e inviata nelle modalità di cui al successivo art. 5. **La sola compilazione della domanda, senza il conseguente invio ai sensi dell’art. 5, non costituisce titolo di partecipazione all’avviso;**
4. La domanda di concessione, pena la irricevibilità, deve essere firmata dal legale rappresentante in uno dei seguenti modi:
 - a) con firma digitale;
 - b) con firma autografa apposta in originale su carta, in forma estesa e leggibile, successivamente scansionata. In questo caso la domanda dovrà essere accompagnata da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
5. Alla domanda devono essere allegati obbligatoriamente, pena la irricevibilità:
 - a) se sottoscritta mediante firma autografa (scannerizzata per invio tramite modalità telematiche oppure trasmessa per raccomandata), copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante
 - b) se non già inviata precedentemente, copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente, redatto nelle forme previste dalla legge, oppure, nel caso di soggetti privi di personalità giuridica, di altro documento attestante le finalità perseguite dal soggetto, con indicazione del nominativo del legale rappresentante;

Art. 5 – Termini e modalità di trasmissione della domanda

1. La domanda di concessione generata in modo automatico, completa della documentazione obbligatoria, dovrà pervenire al Consiglio regionale, pena la non ammissibilità, entro e non oltre il 26 marzo 2021 in una delle seguenti modalità:
 - a) tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente, all’indirizzo consiglioregionale@postacert.toscana.it ;
 - b) tramite il servizio web [ap@ci](https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action) all’indirizzo del Consiglio regionale <https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action> al quale è necessario accreditarsi con nome utente e password, indicando come ente destinatario il Consiglio regionale della Toscana e seguendo le istruzioni per l’invio della documentazione;
 - c) tramite raccomandata AR all’indirizzo: “Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana”, via Cavour n. 4 - 50129 Firenze; la domanda dovrà riportare quale oggetto

dell'invio "Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per la concessione di contributi una tantum per l'anno 2021 alle associazioni pro loco operanti in Toscana"

2. Le domande inviate successivamente alla data indicata al comma 1, o mancanti di firma sull'istanza, o con documentazione incompleta, non potranno essere ammesse a valutazione e quindi saranno considerate irricevibili.
3. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della domanda, per eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.
4. La presentazione della domanda di concessione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni del presente avviso pubblico.

Art. 6 – Valutazione domande

1. I contributi sono concessi con procedimento automatico, sulla base del numero delle domande validamente presentate tenuto conto delle risorse disponibili, dopo che il competente ufficio avrà verificato la completezza e la regolarità delle domande protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione e dopo aver accertato la regolarità contributiva del richiedente.

Art. 7 – Risorse disponibili

1. La somma complessivamente stanziata dal Consiglio regionale per la concessione di contributi ai soggetti beneficiari di cui all'art. 2 ammonta ad euro 250.000,00.
2. I contributi sono determinati entro il limite dell'importo complessivo di euro 250.000,00 in misura fissa per un ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande validamente presentate e considerate ricevibili, e comunque per un importo non superiore ad euro 1.500,00.

Art. 8 – Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avviene attraverso bonifico sul conto corrente bancario indicato dal richiedente nella modulistica, in un'unica soluzione per l'intero ammontare dell'importo concesso, entro il 30 giugno 2021.

Art. 9 - Verifiche e controlli

1. Il Consiglio regionale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell'art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni presentate dai

soggetti beneficiari, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di non veridicità di fatti o informazioni presenti nell'atto notorio, il dichiarante decade dal beneficio concesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra indicato, ferme restando le sanzioni legali previste.

Art. 10 – Pubblicità e comunicazioni

1. L'Avviso pubblico e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo: www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione "Avvisi, bandi e gare"; l'avviso pubblico è inoltre pubblicato sul BURT. Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia, contattando:
 - Enza Gori 055/2387638 e.gori@consiglio.regione.toscana.it;
 - Elisabetta Severi 055/2387568 e.severi@consiglio.regione.toscana.it;
 - Anna Maria Alfaro: 055 2387391- a.alfaro@consiglio.regione.toscana.it
2. L'elenco dei contributi viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale, a seguito del completamento dell'istruttoria e comunque non oltre il 15 maggio 2021.
3. Ai soggetti le cui domande non sono state ammesse a contributo viene data comunicazione dal competente ufficio. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della citata comunicazione, dovuto ad indirizzi o recapiti errati forniti dai soggetti beneficiari in sede di domanda

Art. 11 –Trattamento dei dati personali

1. I contributi concessi sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e comunque nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali, raccolti ai fini dello svolgimento del presente avviso pubblico, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il Consiglio regionale della Toscana è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour, 4 - 50129 Firenze; consiglioregionale@postacert.toscana.it).
3. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dall'avviso pubblico. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.
4. I dati raccolti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
5. Il soggetto titolare dei dati ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online>).

Art. 12 – Responsabile del Procedimento

1. Responsabile unico del Procedimento è Enza Gori, P.O. “Attività amministrativa e di gestione e conservazione del patrimonio delle opere d’arte”, tel. 055/2387638, e-mail: e.gori@consiglio.regione.toscana.it
2. Il Settore competente, ai fini del presente avviso pubblico, è il Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia. Dirigente: dott.ssa Elena Pianea.
3. Responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari è il dirigente del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia, dott.ssa Elena Pianea: Tel: 055/2387440 – e-mail: e.pianea@consiglio.regione.toscana.it